

ALLEGATO N.2

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORTONA E SOGGETTI TERZI PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE (SOGGETTI PUBBLICI)

PREMESSA

ART. 1 - Oggetto della convenzione

ART. 2 – Finalità di pubblica utilità perseguite dal soggetto esterno

ART. 3 – Riferimenti normativi

ART. 4 – Titolare del trattamento dei dati

ART. 5 – Condizioni e limiti all’accesso

ART. 6 – Modalità di connessione

ART. 7 – Individuazione e nomina degli incaricati del trattamento

ART. 8 - Abilitazione all’interrogazione della banca dati e modalità di accesso

ART. 9 – Consegna, uso e gestione delle password

ART. 10 – Misure di sicurezza

ART. 11 – Obbligo alla riservatezza

ART. 12 – Altri obblighi per il soggetto esterno

ART. 13 – Limitazione di responsabilità

ART. 14 – Oneri reciproci

ART. 15 - Durata

ART. 16 – Foro competente

ART. 17 – Registrazione

L'anno il giorno del mese di, nella sede municipale,

TRA

il **Comune di Ortona**, partita iva 00149620692, con sede a Ortona (CH) in Via Cavour n. 24, rappresentato da nato a il....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

..... codice fiscale partita iva ...
(di seguito "soggetto esterno"), con sede a in Via
n., rappresentato da nato a
il, domiciliato presso
.....

PREMESSO

che in data è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. il "Regolamento comunale per la consultazione delle banche dati informatizzate", al quale si rinvia per la disciplina di tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente convenzione;

che il soggetto esterno di cui sopra ha formalmente richiesto l'attivazione di un collegamento informatico diretto con il Comune di Ortona per l'accesso e la consultazione per via telematica delle seguenti banche dati informatizzate detenute dal medesimo Comune:

-
-
-

che il suddetto collegamento è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte ad esigenze istituzionali ed operative del soggetto esterno e consente un'economia di risorse nell'impiego del personale di entrambe le parti convenute;

che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, è tenuto ad autorizzare i collegamenti in rete a condizione che non sia trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse, e che siano rispettate altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali");

che i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;

che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 7 del D.P.C.M. 05/05/1994 e all'art. 2 comma V della Legge 15/05/1997, n. 127, nonché in ossequio a quanto previsto dal citato D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dalla

Legge 24/12/1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

dato atto, ai sensi del citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che le finalità oggetto della presente convenzione sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari e che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del regolamento anagrafico e delle relative disposizioni sul rilascio di certificati (e, in particolare, gli articoli da 33 a 37 del D.P.R. n. 223/1989);

tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione riguarda la consultazione per via telematica da parte del soggetto esterno delle seguenti banche dati informatizzate detenute dal Comune di Ortona:

-
-
-

In particolare, le informazioni contenute nelle banche dati di cui sopra rese accessibili da parte del soggetto esterno sono le seguenti:

-
-
-

Il Comune di Ortona autorizza il soggetto esterno ad accedere alle banche dati informatizzate sopra elencate nelle modalità indicate negli articoli seguenti ed ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali specificate all'art. 2.

ART. 2 – Finalità di pubblica utilità perseguite dal soggetto esterno

L'accesso informatico agli archivi comunali viene concesso al soggetto esterno per il perseguimento delle finalità di pubblica utilità di seguito analiticamente descritte:

-
-
-
-
-
-

ART. 3 – Riferimenti normativi

Le finalità istituzionali sopra elencate, che legittimano il collegamento telematico da parte del soggetto esterno agli archivi informatici del Comune di Ortona, sono espressamente previste nelle seguenti disposizioni legislative e/o regolamentari:

- art. 43, commi 2 e 4, del DPR n. 445 del 2000 per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini;

-
-
-

-

ART. 4 – Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi informatici di cui all'art. 1 è il Comune di Ortona, individuato quale ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 4, lettera f del D.Lgs. 196/2003).

La consultazione telematica dei medesimi dati e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dal soggetto esterno sono svolte non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali.

Per tali operazioni, il soggetto esterno si configura quale distinto ed autonomo titolare del trattamento, essendo di conseguenza tenuto a rispettare autonomamente e non come “responsabile esterno” del Comune di Ortona gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5 – Condizioni e limiti all'accesso

La consultazione diretta delle anagrafi, attraverso l'interrogazione individuale o di massa di qualsiasi dato contenuto negli archivi, è consentita solo agli autorizzati dall'autorità giudiziaria ed alle forze di polizia.

L'accesso informatico verrà configurato in modo da consentire la consultazione dei soli dati strettamente necessari al perseguimento delle legittime finalità di cui all'art. 2, in ragione del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle medesime finalità, ed escludendo tassativamente la realizzazione di una interconnessione indifferenziata con le banche dati del soggetto esterno.

Il soggetto esterno si impegna a non effettuare alcuna duplicazione, riproduzione o diffusione degli archivi comunali per la cui consultazione viene abilitato all'accesso, a non inserire le informazioni ricevute in una nuova banca dati e a non utilizzare le stesse per la costituzione di una anagrafe autonoma.

Parimenti vietato è l'utilizzo dei dati contenuti nelle banche dati, a cui il soggetto esterno può avere accesso in modalità telematica, per fini diversi da quelli contemplati e descritti nella presente convenzione.

È in ogni caso esclusa la possibilità per il soggetto esterno di apportare modifiche e in qualsiasi modo alterare i dati presenti negli archivi informatici di cui viene concessa la consultazione.

Qualora innovazioni normative od organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informatico del Comune di Ortona, la stessa potrà essere concordata fra l'Ente e il soggetto esterno con un aggiornamento della presente convenzione.

ART. 6 – Modalità di connessione

Il Comune di Ortona, al fine di assicurare un'agevole consultazione telematica delle banche dati di cui all'art. 1, si impegna a mettere a disposizione del soggetto esterno, a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun canone, le modalità di connessione di seguito dettagliatamente descritte:

- configurazione dei sistemi di sicurezza informatica del Comune di Ortona per il collegamento dalla sede dell'incaricato (indirizzo IP pubblico della connessione) ;
- definizioni delle fasce orarie per le operazioni di consultazione ;

- definizione delle modalità di collegamento, DNS (domain name server) del Comune di Ortona, user name e password.

Il suddetto meccanismo di accesso viene configurato in modo da escludere che altri operatori, oltre quelli espressamente individuati ed elencati al successivo art. 7, possano essere in qualunque modo abilitati da parte del soggetto esterno o di terzi diversi dal Comune di Ortona alla interrogazione delle banche dati in parola.

Il Comune di Ortona conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate negli archivi informatici, ed ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e/o organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 7 – Individuazione e nomina degli incaricati del trattamento

Il soggetto esterno, in qualità di autonomo titolare del trattamento, si obbliga ad individuare e nominare con atto scritto quali “incaricati del trattamento” tutte le persone fisiche che al proprio interno sono autorizzate a trattare i dati personali contenuti nelle banche dati di cui all'art. 1.

Tali soggetti, i cui compiti e modalità di accesso agli archivi informatici saranno analiticamente specificati nelle rispettive lettere di nomina, sono individuati nelle persone di:

1	Cognome e nome	Codice fiscale
	Email:	in qualità di
2	Cognome e nome	Codice fiscale
	Email:	in qualità di
3	Cognome e nome	Codice fiscale
	Email:	in qualità di
4	Cognome e nome	Codice fiscale
	Email:	in qualità di
5	Cognome e nome	Codice fiscale
	Email:	in qualità di

Gli incaricati sopra elencati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione e richiamate nelle rispettive lettere di nomina.

ART. 8 - Abilitazione all'interrogazione della banca dati e modalità di accesso

Per l'accesso alle banche dati informatizzate del Comune di Ortona i soggetti di cui all'art. 7 utilizzeranno applicativi con funzionalità di sola lettura, messi a disposizione del soggetto esterno, e utilizzabili con un comune internet browser e la connessione a Internet.

A ciascun incaricato sarà assegnato un accesso, completo di credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (user name) associato ad una parola chiave riservata (password).

Ogni operazione effettuata con la credenziale di autenticazione assegnata sarà ritenuta effettuata dal soggetto esterno, con assunzione in capo al medesimo di ogni responsabilità conseguente a norma di legge.

ART. 9 – Consegna, uso e gestione delle password

La consegna della password verrà fatta direttamente all'incaricato ovvero scomposta in due parti e rispettivamente spedite via e-mail e posta ordinaria raccomandata.

Le credenziali di autenticazione assegnate inizialmente sono sempre con password scaduta.

Regole da rispettare nell'utilizzo delle credenziali:

- al primo accesso al sistema informatico e successivamente a scadenza bimestrale, occorre impostare una nuova password;
- la password deve avere una lunghezza compresa tra 10 e 20 caratteri e non deve contenere spazi, mentre deve contenere almeno un carattere piccolo, un carattere grande, un numero e uno dei seguenti caratteri speciali: \$%&_ (dollaro, percentuale, e commerciale, underscore);
- la combinazione dei caratteri della password non deve risultare in un codice banale né contenere riferimenti riconducibili all'incaricato (nomi, indirizzi, date di nascita, targa dell'automobile e simili) o a parenti, amici, colleghi o conoscenti dello stesso;
- la parola chiave deve essere mantenuta segreta e non deve essere rivelata ad alcuno; essa può essere conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo l'operatore stesso possa accedervi.

ART. 10 – Misure di sicurezza

Il soggetto esterno si impegna ad individuare ed adottare tutte le misure di sicurezza minime e idonee che possano garantire la sicurezza dei trattamenti e la protezione dei dati personali, con specifico riferimento al rispetto di quanto previsto agli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e al Disciplinare tecnico allegato al medesimo Decreto sub B.

In particolare, vengono adottate soluzioni tecniche che consentono il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati.

ART. 11 – Obbligo alla riservatezza

Le informazioni ottenute tramite il collegamento dovranno essere utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alle banche dati comunali potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 7, dotati del proprio codice di identificazione di cui all'art. 8.

Le stazioni di lavoro collegate con le banche dati comunali dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico, sotto la responsabilità del soggetto esterno.

ART. 12 – Altri obblighi per il soggetto esterno

Il soggetto esterno si impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dal Comune di Ortona per finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione, e ad osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

In particolare, il soggetto esterno è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi in suo potere per prevenire ed impedire comportamenti fraudolenti o non conformi alla presente

convenzione messi in atto da parte degli incaricati del trattamento o di terzi estranei alla propria organizzazione, monitorando costantemente gli accessi effettuati e vigilando su eventuali utilizzi impropri del collegamento telematico.

ART. 13 – Limitazione di responsabilità

Il Comune di Ortona è sollevato da qualsiasi responsabilità, se non per dolo o colpa grave, per danni diretti od indiretti che possano derivare al soggetto esterno in conseguenza dell'uso dei dati attinti alle banche dati del Comune tramite il collegamento oggetto della presente convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

ART. 14 – Oneri reciproci

Il Comune di Ortona si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari, nei limiti delle proprie facoltà e per quanto di competenza, ad assicurare la tempestiva fruibilità dei dati da parte del soggetto esterno, e a garantire la migliore qualità dei dati stessi sotto il profilo della loro esattezza e costante aggiornamento (art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

A tale proposito, il Comune farà in modo che i dati messi a disposizione del soggetto esterno siano aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

Il Comune di Ortona, al fine di assicurare la consultazione delle banche dati informatizzate, si impegna inoltre a fornire al responsabile esterno l'assistenza ed il supporto tecnico necessari per la prima attivazione ed il buon funzionamento del collegamento telematico.

L'Amministrazione comunale si impegna infine a mettere a disposizione le banche dati informatizzate, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare al soggetto esterno, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla effettuazione del collegamento.

Al di fuori del suddetto orario, le banche dati restano disponibili nelle fasce orarie di cui all'art. 6 comma 1, senza che alcun obbligo di intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione comunale.

Il soggetto esterno si assume gli oneri ed i costi derivanti dalla connessione a Internet.

Il soggetto esterno si impegna a segnalare immediatamente al Comune di Ortona eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nel corso del collegamento imputabili al software e/o ai dati registrati nelle banche dati.

Il soggetto esterno assicura inoltre piena collaborazione al Comune di Ortona nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto convenuto nella presente convenzione, specie per quanto concerne l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

ART. 15 - Durata

La presente convenzione ha durata con possibilità di rinnovo esplicito, tramite scambio di lettere da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza e salvo revoca espressa, anche unilaterale, da parte di uno dei contraenti, con preavviso di almeno tre mesi.

Le parti si riservano la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste.

La presente convenzione potrà essere inoltre revocata e/o modificata qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

ART. 16 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Ortona ed il soggetto esterno durante l'esecuzione o allo scadere della presente convenzione è competente il foro di ...Chieti.

ART. 17 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

COMUNE DI ORTONA

.....

Firma _____

SOGGETTO ESTERNO

.....

Firma _____